

	PASSIVITA'	CONSISTENZA		VARIAZIONI
		1^ gennaio	31 dicembre	
	DEBITO IN CONTO CORRENTE CON L'INPS.....		0	
1	RESIDUI PASSIVI	654.499	97.405	-557.094
	DEBITI VERSO BENEFICIARI DI PRESTAZIONI.....	654.148	97.119	-557.029
	DEBITO VERSO ISTITUTI DI PATRONATO, PER CONTRIBUTI	351	286	-65
	TOTALE DELLE PASSIVITA'.....	654.499	97.405	-557.094

I SINDACI
 GIULIANO CAZZOLA
 MICHELE PISANELLO - LUDOVICO ANSELMINI
 DANIELA CARLA' - CARLO CONTE
 GIUSEPPE MICCIO - EMANUELE SFERRA

IL PRESIDENTE
 GIAN PAOLO SASSI

**FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA E
DELL' ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE
ENTRATE E USCITE DELL' ANNO 2005**

	ENTRATE	Preventivo 2005		Consuntivo 2005
		1^ nota di variazione	aggiornato	
1	CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI:			
	-Contributi (all.n.1).....	191.824	181.368	126.492
2	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE USCITE:			
	-Recupero prestazioni.....	500.000	250.000	203.827
3	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	-Entrate diverse.....	505	643	3.675
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	692.329	432.011	333.994
4	CANONE D'USO DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI	473	201	241
5	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0	6.329	4.418
	-Plusvalore ed eccedenza del Fondo amm.to immobili ceduti al Fip	0	6.329	0,00
	-Plusvalore Immobili strumentali ceduti al Fip.....	0	0	4.418
6	ATTRIBUZIONE DEI RATEI ATTIVI FINALI:			
	-Per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all. n.1)	23.200	21.595	16.209
7	TRASFERIMENTO DALLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI A COPERTURA DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO:			
	-Art. 13, D.L. N. 873/1986 convertito nella legge n. 26/1987....	62.580.524	61.749.956	60.979.754
	COMPONENTI ECONOMICHE.....	62.604.197	61.784.410	61.000.622
	TOTALE DELLE ENTRATE.....	63.296.526	62.216.421	61.334.616

	U S C I T E	Preventivo 2005		Consuntivo 2005
		1^ nota di variazione	aggiornato	
1	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI:			
	-Pensioni liquidate (all.n.2).....	62.037.319	60.965.399	60.344.141
2	TRASFERIMENTI PASSIVI :	437	413	287
	Contribuzioni a favore di Istituti vari:			
	- Istituti di patronato e assistenza sociale.....	434	410	285
	- Istituto di medicina sociale.....	3	3	2
3	ONERI FINANZIARI			
	- Interessi passivi su prestazioni arretrate	0	0	31.388
4	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:			
	- Uscite diverse	223	281	301
	COMPONENTI FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE.....	62.037.979	60.966.093	60.376.117
5	SPESE DI AMMINISTRAZIONE.....	134.745	135.174	134.475
6	ONERI TRIBUTARI.....	586	841	862
7	INTERESSI PASSIVI SUL C/C CON L'INPS.....	1.101.522	1.084.977	800.155
8	STORNO RATEI ATTIVI INIZIALI:			
	-Per contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti (all. n.1)	21.694	23.007	23.007
	COMPONENTI ECONOMICHE.....	1.258.547	1.243.999	958.499
	TOTALE DELLE USCITE.....	63.296.526	62.210.092	61.334.616

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E DEGLI ISCRITTI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1^ nota di variazione	Aggiornato	Accertati nel 2005	meno: rateo al 31.12.2004	più: rateo al 31.12.2005	Totale (dato economico)
Contributi.....	193.330	179.956	126.492	23.007	16.209	119.694
TOTALE.....	193.330	179.956	126.492	23.007	16.209	119.694

Allegato n.2

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 2005		CONSUNTIVO 2005			
	1^ nota di variazione	Aggiornato	Impegnate	meno: rateo al 31.12.2004	piu': rateo al 31.12.2005	Totale (dato economico)
RATE DI PENSIONE.....	62.625.563	61.537.633	60.647.593	-	-	60.647.593
- MENO						
- Maggiore rivalutazione pensioni art.69 c.1 L388/2000	588.244	572.234	303.452	-	-	303.452
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO....	62.037.319	60.965.399	60.344.141	-	-	60.344.141

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso del 2005 la Gestione non è stata influenzata da alcun provvedimento normativo in campo contributivo.

Dal punto di vista delle prestazioni pensionistiche il Fondo è stato influenzato per l'anno 2005 dalle disposizioni contenute nella legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e dai provvedimenti ad essa collegati.

In materia di benefici pensionistici per esposizione all'amianto si cita il decreto 27 ottobre 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, riguardante "Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto".

Il decreto in esame, operando un raccordo tra le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge n.326 e quelle introdotte dall'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n.350 (legge finanziaria 2004), delinea le modalità di riconoscimento dei benefici pensionistici per lavoro svolto con esposizione all'amianto da parte degli Enti previdenziali erogatori delle prestazioni pensionistiche nonché le modalità di rilascio della certificazione attestante l'esposizione all'amianto da parte dell'INAIL, a ciò deputato dalle recenti disposizioni normative.

Il citato decreto, sulla base del combinato disposto della normativa sopra richiamata, prevede che hanno diritto ai benefici secondo la nuova disciplina, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente di 1,25 ai soli fini dell'importo della prestazione pensionistica, i lavoratori che hanno svolto per un periodo non inferiore a dieci anni, alla data del 2 ottobre 2003, attività con esposizione all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Nel contempo, lo stesso decreto dispone che hanno diritto ai benefici pensionistici secondo le previgenti disposizioni, consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione, sia ai fini della determinazione del relativo importo, i lavoratori che, alla medesima data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti, per un periodo superiore a dieci anni all'amianto, per periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL.

Il decreto ministeriale fissa in 180 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso il termine per la presentazione della domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'avvenuta esposizione all'amianto.

Ai fini del riconoscimento del beneficio pensionistico non è fissato alcun termine per la presentazione della domanda agli enti previdenziali di appartenenza.

La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria", ha introdotto modifiche normative in materia di requisiti per il diritto al pensionamento di anzianità con effetto dal 1° gennaio 2008.

Ai fini dei riflessi finanziari per l'anno 2005, sulla gestione del fondo di previdenza dei porti di Genova e Trieste, la stessa legge all'articolo 1, commi da 12 a 17, detta una nuova disciplina volta ad incentivare il posticipo del pensionamento di anzianità dei lavoratori dipendenti del settore privato.

In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori, che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004/2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo di versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243 del 2004.

L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Con decreto 6 ottobre 2004 il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato attuazione alla normativa sull'incentivo per il posticipo del pensionamento.

La legge 3 agosto 2004, n. 206, reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2 dell'art.2 della legge n.206/2004, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Il comma 2 prevede che in favore di tali soggetti "e' riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2.

I criteri di cui al comma 2 si applicano per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge".

L'articolo 7, comma 1, stabilisce che "ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti e' assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità".

L'articolo 15, comma 1, dispone che "i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961", e al comma 2 che "per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003".

L'articolo 16 pone a carico dello Stato l'onere derivante dall'attuazione della legge stessa.

In materia di perequazione automatica delle pensioni si fa presente che il decreto del 18 novembre 2005, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, ha fissato nella misura del 2 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2005, mentre il decreto interministeriale del 20 novembre 2004 aveva fissato detto aumento, in via previsionale, nella misura dell'1,9 per cento.